

## **RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 147/1976 (MARINA MERCANTILE - NORME MINIME).**

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si riportano, di seguito, i testi normativi e regolamentari, le circolari e i contratti collettivi nazionali del lavoro emanati nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto.

- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108 - Attuazione della Direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);
- Articoli da 16 a 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 giugno 2007;
- Decreto Ministeriale 30 novembre 2007, che definisce qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;
- Decreto Direttoriale 17 dicembre 2007, che stabilisce i programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;
- Articolo 8 bis della legge 6 giugno 2008, n. 101 (legge di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59), concernente il nuovo articolo 292-bis del Codice della navigazione che disciplina i requisiti per l'esercizio delle funzioni di Comandante e di Primo Ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana;
- Decreto Ministeriale 23 luglio 2008, n. 141, relativo al Regolamento concernente le modalità per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R. 324/2001.

Premesso ciò, si forniscono i dovuti chiarimenti in ordine all'osservazione e alla domanda diretta della Commissione di Esperti.

### **Osservazione della Commissione di Esperti.**

In merito al punto relativo all'articolo 2, a) i) della Convenzione, si comunica che l'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, concernente l'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, è stato modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, a cui si rinvia.

Specificamente, riguardo i limiti dell'orario di lavoro e di riposo a bordo delle navi mercantili, l'articolo 11 come modificato dispone che:

- comma 1: *fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi;*
- comma 2: *i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti:*
  - a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a: 1) 14 ore su un periodo 24 ore; 2) 72 ore su un periodo di 7 giorni;*  
*ovvero*
  - b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a: 1) 10 ore su un periodo di 24 ore; 2) 77 ore su un periodo di 7 giorni;*
- comma 3: *le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore;*
- comma 7: *il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto; le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali;*
- comma 9: *a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali è affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:*
  - a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto; b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore (in riferimento a questi ultimi, si precisa che la materia di cui trattasi è disciplinata dagli articoli da 16 a 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 giugno 2007, a cui si rinvia);*
- comma 10: *una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.*

Si fa altresì presente che il 1° comma dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 108/2005 stabilisce che, al fine di consentire agli organi di vigilanza la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, a bordo di tutte le unità di cui all'articolo 1 (navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima) deve

essere tenuto un registro su cui riportare le ore giornaliere di lavoro e le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.

Il 2° comma dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che il modello di registro, redatto in lingua italiana e inglese, deve essere conforme al modello di cui all'allegato B del decreto di cui trattasi.

L'articolo 5, comma 2, dispone che:

- *il comandante della nave adotta tutti i provvedimenti necessari per far sì che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi, alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente decreto siano rispettate.*

L'articolo 6 stabilisce che:

- *la definizione delle tabelle di armamenti di sicurezza delle unità di cui all'articolo 1 (navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima) deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: a) necessità di evitare o ridurre al minimo orari eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo, al fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia di nave e di navigazione svolta; b) necessità di prevedere la presenza a bordo di un numero sufficiente di personale d'equipaggio per garantire la sicurezza e l'efficienza in conformità con la tabella minima d'equipaggio rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

L'articolo 9, a cui si rinvia, prevede, infine, le sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni del precitato decreto.

In merito al punto relativo all'articolo 2 f) della Convenzione, si fa presente che la Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ha comunicato che le ispezioni effettuate nell'anno 2008 sono state n. 424. A tale proposito, ha altresì comunicato che non sono state comminate sanzioni né presentati reclami.

In riscontro alla richiesta di cui al punto relativo all'articolo 2 g) della Convenzione, si invia la Relazione - anno 2005 - sugli infortuni sul lavoro del personale marittimo, redatta dalla Divisione 4 - Sicurezza Marittima e Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si invia, altresì, la Relazione relativa agli anni 2005-2007, redatta sempre dalla Divisione 4 - Sicurezza Marittima e Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A tale proposito, si fa presente che tale Ufficio (Divisione 4) ha ritenuto più significativo, da un punto di vista statistico, effettuare analisi comparate su base triennale dei fenomeni connessi agli infortuni, al fine di individuare misure di intervento

per il miglioramento della prevenzione degli infortuni ed adottare le opportune raccomandazioni da indirizzare ai soggetti interessati (armatori, lavoratori e organi di vigilanza).

In relazione al Punto V del formulario del rapporto, si ribadisce che è stato emanato il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea - ECSA - e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea - FST).

In riferimento a quanto comunicato con il precedente rapporto in ordine alle misure adottate per assicurare che i marittimi arruolati su navi immatricolate in Italia abbiano la qualificazione o la formazione adeguata per svolgere i compiti per i quali sono stati assunti, si segnala che il Decreto Ministeriale 30.11.2007 (che definisce qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare), a cui si rinvia, ha abrogato il D.M. 5.10.2000 e successive modificazioni.

Si segnala, altresì, che il Decreto Direttoriale 17.12.2007 (che stabilisce i programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare), a cui si rinvia, ha modificato ed aggiornato i programmi di esame previsti dal D.M. 01.08.1986.

Per quanto riguarda le procedure di rinnovo dei certificati IMO STCW '78 nella sua versione aggiornata, si comunica che è stato emanato il D.M. 23.07.2008, n. 141 (Regolamento concernente le modalità per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R. 09.05.2001, n. 324).

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 17 dicembre 2008 (direttive in materia di formazione e addestramento del personale da impiegare a bordo delle navi italiane in applicazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale).

### **Domanda diretta della Commissione di Esperti.**

In merito alla richiesta di informazioni relative all'articolo 2 lettera b) e lettera f) della Convenzione in esame, si fa presente che, per le navi immatricolate in Italia (nei Registri e nel Registro internazionale), i controlli sull'applicazione delle norme previste dalla legislazione nazionale in materia di sicurezza nonché di quelle riguardanti le condizioni di impiego e di vita a bordo vengono effettuati nel porto dove attracca la nave dall'Autorità marittima (Capitanerie di Porto) competente territorialmente.

Si fa altresì presente che per ogni imbarco di marittimo a bordo di navi immatricolate in Italia (nei Registri e nel Registro Internazionale), in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione, nel contratto di arruolamento devono essere indicate

le condizioni stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore nonché le condizioni previste dalle leggi che regolamentano il settore.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

#### **ALLEGATI:**

1. Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108 - Attuazione della Direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);
2. Articoli da 16 a 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 giugno 2007;
3. Decreto Ministeriale 30 novembre 2007, che definisce qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;
4. Decreto Direttoriale 17 dicembre 2007, che stabilisce i programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;
5. Articolo 8 bis della legge 6 giugno 2008, n. 101 (legge di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59), concernente il nuovo articolo 292-bis del Codice della Navigazione che disciplina i requisiti per l'esercizio delle funzioni di Comandante e di Primo Ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana;
6. Decreto Ministeriale 23 luglio 2008, n. 141, relativo al Regolamento concernente le modalità per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R. 324/2001;
7. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 17 dicembre 2008;
8. Relazione sugli infortuni al personale marittimo - Anno 2005;
9. Relazione sugli infortuni al personale marittimo - Anni 2005-2007;
10. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.